

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

n. 32

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 settembre 2023)

INDICE

LOPREIATO ed altri: sui corsi per l'abilitazione alla professione forense (4-00465) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*) Pag. 469

MAZZELLA ed altri: sul patrimonio confiscato ai fratelli Pellini di Acerra, condannati anche per reati ambientali (4-00529) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*) 472

LOPREIATO, DI GIROLAMO, LICHERI Sabrina, MAZZELLA, DE ROSA, MARTON, BEVILACQUA, CROATTI, PIRONDINI, NAVE, TREVISI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la legge n. 247 del 2012, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, all’articolo 43, disciplina le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato stabilendo l’obbligatorietà di svolgimento di un tirocinio unitamente allo svolgimento della pratica forense, al fine di sostenere l’esame di abilitazione alla professione;

il tirocinio dovrà essere a pagamento e di durata non inferiore ai 18 mesi, suddiviso in tre trimestri, tenuto dagli ordini e dalle associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;

considerato che:

il Ministro della giustizia, sentito il consiglio nazionale forense (CNF), ha dato attuazione al dettato normativo, mediante apposito regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui al decreto del Ministero della giustizia n. 17 del 2018;

il CNF ha emanato delle linee guida di attuazione del decreto, pubblicate il 30 agosto 2018 nel volume “Cultura e diritti. Per una formazione giuridica. Scuola superiore dell’avvocatura. Fondazione del Consiglio nazionale forense”, anno VIII, numero speciale 2018, pagine 165 e seguenti;

per due volte consecutive è stata espressamente stabilita la proroga dell’entrata in vigore della disciplina regolante i corsi di formazione, la prima differendo l’entrata in vigore al 31 marzo 2020 (decreto ministeriale n. 133 del 2018), e la seconda al 31 marzo 2022 (decreto ministeriale n. 80 del 2020);

la riforma quindi esplica i propri effetti a decorrere dal 1° aprile 2022, in quanto non è intervenuto nessun atto normativo che in modo espresso abbia posticipato l’entrata in vigore della normativa;

considerato, inoltre, che:

molte scuole forensi hanno formulato istanza di accreditamento per l'erogazione del corso di formazione obbligatoria per l'accesso alla professione di avvocato ai rispettivi consigli dell'ordine;

questi ultimi sono tenuti ad inviarli a loro volta al CNF affinché si esprima entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, così come previsto dal disposto dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 17 del 2018;

decorso il termine di 60 giorni la richiesta, in assenza di un provvedimento di rigetto espresso e motivato, si deve intendere accolta, così come dispone l'articolo 2, comma 4;

la richiesta di accredito da parte delle scuole forensi deve essere avanzata ogni semestre con rischio di mancata conferma nel semestre successivo;

considerato, altresì, che:

ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto "Presso il Ministero della giustizia è istituita la Commissione nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto delle verifiche di cui all'articolo 8 del presente regolamento. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia";

i tirocinanti vengono sottoposti a verifica su domande che avrebbero dovuto essere scelte tra quelle elaborate dalla commissione nazionale che, non essendo stata nominata, è sostituita da commissioni interne alle singole scuole forensi;

nel frattempo, si sono venute a creare delle prassi applicative non omogenee fra le varie realtà forensi italiane;

considerato, infine, che si rende necessario realizzare corsi che, sotto il profilo sia contenutistico che normativo, siano realmente utili alle esigenze dei praticanti avvocati, essendo scevri da vizi di legittimità a pena di invalidità, in quanto il valore della legalità e del rispetto delle regole, per chi da anni si batte per l'avvocatura, è un imprescindibile baluardo da salvaguardare con il pedissequo rischio di un danno economico per i partecipanti per aver seguito un corso svolto in modo illegittimo oppure, addirittura, non dovuto, tenuto conto che, relativamente alla commissione nazionale, la normativa non risulta allo stato attuata,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda dare applicazione alla normativa e se valuti come legittime talune prassi applicative nel frattempo consolidatesi;

se sia legittimo che alcune scuole forensi di taluni consigli degli ordini degli avvocati prevedano programmi che involgono solo gli insegnamenti del diritto civile, penale e amministrativo;

se sia legittimo che non sia stata nominata la commissione nazionale per la tenuta della banca dati;

se sia legittimo che, allo spirare del primo semestre, si siano svolte le prove di verifica, previste all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 17 del 2018, a mezzo di domande che avrebbero dovuto essere scelte tra quelle elaborate dalla commissione nazionale ma che, non essendo quest'ultima nominata, sono state invece, elaborate dalle commissioni interne alle singole scuole.

(4-00465)

(17 maggio 2023)

RISPOSTA. - Sul tema va ribadito quanto già chiarito in sede di risposta fornita, in data 12 luglio 2023, ad interrogazione di analogo contenuto, seppur avanzata nell'altro ramo del Parlamento. In effetti la legge n. 247 del 2012 sulla "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" ha introdotto una modifica nei requisiti per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati, prevedendo (art. 43), oltre alla proficua pratica di 18 mesi presso uno studio legale, anche la contestuale iscrizione a corsi di formazione di indirizzo professionale, i quali devono essere quindi frequentati obbligatoriamente e con profitto. Il compito di disciplinare in modo organico le scuole forensi, tuttavia, è stato attribuito al Ministero che nel 2018 ha emanato il conseguente regolamento a mezzo del decreto ministeriale n. 17 del 2018. Al consiglio nazionale forense invece il compito di sovrintendere al corretto svolgimento del tirocinio e di istituire ed organizzare le scuole forensi. La nuova disciplina è entrata tecnicamente in vigore dal 1° aprile 2022.

Ciò precisato, in piena condivisione delle difficoltà tecniche nelle more, evidenziate altresì dal CNF, che pure riguardavano le criticità nel rilascio del prescritto certificato di compiuto tirocinio, e per consentire il corretto e sereno svolgimento già delle prove d'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione previsto per la sessione 2023, il Governo, su precipuo *input* di questo Ministero, è tempestivamente intervenuto con decretazione d'urgenza (decreto-legge n. 51 del 2023), prorogando l'applica-

zione della speciale disciplina a suo tempo concepita in piena fase pandemica e prevedendo anche all'art. 4-*quater*, in particolare al comma 10, la deroga alle disposizioni inerenti alla certificazione di compiuto tirocinio, sin tanto che non siano pienamente attuati taluni adempimenti previsti dai citati regolamento e decreto ministeriale del 2018.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(26 settembre 2023)

MAZZELLA, DI GIROLAMO, FLORIDIA Barbara, DAMANTE, LOPREIATO, PIRRO, NAVE, DE ROSA, SIRONI, ALOISIO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nel corso dell'anno 2019, ai tre fratelli imprenditori acerrani Cuono, Giovanni e Salvatore Pellini, operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sono stati confiscati 222 milioni di euro dopo la condanna in via definitiva nel mese di maggio 2017 per disastro ambientale nei territori di Acerra, Caivano, Qualiano e Bacoli (Napoli);

come risulta dagli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che ha dedicato un intero capitolo di una propria relazione sulla Campania, presso gli stabilimenti Pellini sono state illecitamente gestite circa un milione di tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non, molti dei quali provenienti da stabilimenti del Nord Italia;

gli imprenditori ricevevano il rifiuto e dopo aver effettuato una declassificazione unicamente di natura cartolare lo smaltivano illecitamente: i rifiuti liquidi erano sversati direttamente nel bacino dei regi lagni e nelle campagne dell'agro aversano e napoletano; i rifiuti speciali solidi anche pericolosi erano ceduti quale *compost* o smaltiti direttamente mediante tombamento su in terreni a destinazione agricola ed in cave adibite illegalmente a vere e proprie discariche;

in particolare, insiste la Commissione, l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti agricoli con sostanze pericolose ha assunto connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa. L'immissione di ingenti quantità di percolato di discarica dall'impianto dei Pellini nei regi lagni e, poi, per tale via, direttamente in mare era dimostrata dalla ripresa video effettuata dagli inquirenti, da cui emergeva che il corso d'acqua aveva improvvisamente cambiato colore, assumendo quello del percolato di discarica;

considerato che:

ad oggi, nonostante la condanna a 7 anni di reclusione, grazie a una serie di sconti di pena, i condannati in via definitiva per disastro ambientale aggravato risultano essere già liberi da molto tempo;

sebbene risulti agli atti processuali che costoro abbiano concorso a scaricare milioni di tonnellate di veleni nelle campagne e nei canali tra Acerra e tutta l'area a nord di Napoli, a causa del ricorso opposto dai tre condannati, il provvedimento di confisca di primo grado risulta provvisorio, dovendosi celebrare i tre gradi di giudizio;

più specificamente, i giudici della VIII sezione della Corte di appello di Napoli, nonostante avessero riunito la camera di consiglio da diversi mesi, non hanno ancora emanato la sentenza che, tuttavia, dovrà essere emessa entro 18 mesi, altrimenti il tesoro confiscato potrebbe essere restituito ai fratelli Pellini per decorrenza dei termini;

numerosi ambientalisti acerrani, guidati dagli attivisti Alessandro Cannavacciuolo e Antonio Montesarchio, nel mese di maggio 2023 hanno protestato all'esterno del Tribunale di Napoli, chiedendo al presidente della VIII sezione penale della Corte di appello, dottoressa Caturano, di scongiurare il rischio della restituzione dell'intero patrimonio confiscato in primo grado ai fratelli Pellini, tra cui 200 case, ville, elicotteri e numerosi appartamenti, già messi in affitto dallo Stato fruttando una rendita annuale milionaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e delle tempistiche di giudizio, tenuto conto dell'imminente e concreto rischio del dissequestro dei beni.

(4-00529)

(20 giugno 2023)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione, preso spunto da articoli della stampa locale, secondo i quali potrebbero essere scaduti i termini di legge per decidere sull'appello proposto avverso il decreto emesso dalla sezione penale e misure di prevenzione del Tribunale di Napoli nei confronti degli imprenditori Pellini, il cui patrimonio, del valore di 222 milioni di euro, provento della gestione abusiva dei rifiuti, fu confiscato nel 2018, si chiede al Ministro se sia a conoscenza della vicenda e delle sue possibili conseguenze. Sul tema va ribadito quanto già riferito in sede di risposta ad interrogazione (4-00505) di analogo contenuto avanzata dal sen. Cantalamessa.

Invero, l'autorità giudiziaria competente, ossia la Corte d'appello di Napoli, ha trasmesso il decreto n. 67/ter/2023, unitamente all'elenco dei beni confiscati ad esso allegato, con il quale la Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata per le misure di prevenzione, ha confermato il decreto n. 85/19 "A", emesso dal Tribunale di Napoli il 16 gennaio-25 marzo 2019, di confisca dei beni nei confronti di Pellini Giovanni ed altri. In sintesi, si evidenzia che la Corte d'appello di Napoli, sezione specializzata per le misure di prevenzione, decidendo in camera di consiglio sull'appello proposto nell'interesse degli imprenditori Pellini, ha confermato il decreto di confisca dei beni emesso nei loro confronti.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(26 settembre 2023)
